Gazzetta ufficiale L 60 dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno

28 febbraio 2022

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (¹), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) L'approfondimento del dialogo e della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (²). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l'allineamento con la PESC tra l'Unione e l'Ucraina sono stati uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2020, che è stato ulteriormente rafforzato in occasione del vertice UE-Ucraina del 2021.
- (3) Le forze armate ucraine sono impegnate in un conflitto settennale con continue vittime e continui decessi militari e civili. Il conflitto si è drammaticamente intensificato nel febbraio 2022 a causa di un'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.
- (4) Considerato il deterioramento della situazione dall'inizio del 2022, gli Stati membri forniscono assistenza alle forze armate ucraine. Tale assistenza dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'EPF.
- (5) Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all'Unione una richiesta urgente di assistenza per la fornitura di materiale militare.

⁽¹) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

- (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (³), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

- 1. È istituita una misura di assistenza a favore dell'Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
- 2. L'obiettivo della misura di assistenza è contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso.
- 3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- 4. La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall'adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

- 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 450 000 000 EUR.
- 2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- 3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 450 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.
- 4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell'articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

⁽³⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

IT

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Attuazione

- 1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
- 2. Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 definisce ulteriormente il tipo e la quantità del sostegno da finanziare nell'ambito della misura di assistenza, tenendo in considerazione le priorità raccomandate dallo Stato maggiore dell'Unione europea per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine.
- 3. L'amministratore delle misure di assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto o dai soggetti responsabili dell'attuazione, riferisce al comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito alla fornitura dei materiali, compresi le quantità, i tipi e qualsiasi altra informazione pertinente per ulteriore seguito e sorveglianza.
- 4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:
- a) dal ministero della Difesa del Belgio;
- b) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
- c) dal ministero della Difesa della Cechia;
- d) dal ministero della Difesa di Cipro;
- e) dal ministero della Difesa della Croazia;
- f) dal ministero della Difesa della Danimarca;
- g) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;
- h) dal ministero della Difesa della Finlandia;
- i) dal ministero della Difesa della Francia;
- j) dal ministero della Difesa della Germania;
- k) dal ministero della Difesa della Grecia;
- l) dal ministero della Difesa dell'Italia;
- m) dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;
- n) dal ministero della Difesa della Lituania;
- o) dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
- p) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
- q) dal ministero della Difesa della Polonia;
- r) dal ministero della Difesa del Portogallo;
- s) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
- t) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
- u) dal ministero della Difesa della Slovenia;
- v) dal ministero della Difesa della Spagna;
- w) dal ministero della Difesa della Svezia / forze armate svedesi.
- x) dal ministero della Difesa dell'Ungheria;

ΙT

Articolo 5

Sostegno da parte degli Stati membri

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale.

Articolo 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

- 1. L'alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
- 2. Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 8

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
JY. LE DRIAN



